



Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri.

Articolo 105 DEL DPR 285/90

La disposizione di cui all'articolo 105 prevede che possa essere autorizzata la tumulazione in località differenti dal cimitero, sempre che avvenga con l'osservanza delle norme stabilite e quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

- La domanda di tumulazione privilegiata potrà essere presentata solo se la persona è deceduta da almeno 5 anni, fatti salvi i casi in cui non si tratti di salma ma di resti ossei o ceneri.

Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti :

- Istanza dell'interessato, in carta legale, corredata dalla documentazione prescritta, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale ed inviata con lettera accompagnatoria alla Direzione Prevenzione (Dorsoduro 3493, 30123 Venezia);
- Istruttoria degli uffici regionali;
- Parere della competente Commissione Consultiva Regionale per quanto attiene agli aspetti tecnici ed igienico sanitari;
- Decreto autorizzativo del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, rilasciato in bollo;
- Comunicazione all'interessato.

Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è di 120 giorni che decorre dal ricevimento dell'istanza presso la Direzione Prevenzione. Qualora venissero richiesti l'integrazione della documentazione o chiarimenti, il termine di 120 giorni resta sospeso dal giorno dell'invio della richiesta di integrazione al giorno di ricevimento dei documenti o dei chiarimenti

LA DOCUMENTAZIONE che deve essere allegata all'istanza, redatta in carta legale, è la seguente:

- 1) Certificati di morte e della causa di morte, rilasciati dalla competente Autorità Sanitaria Locale (A. Ulss / Sindaco). Nel caso non fosse possibile produrre detti documenti, è necessario che venga rilasciata una dichiarazione - sempre a firma della suddetta autorità - nella quale siano specificati i motivi di detta impossibilità;
- 2) Parere del Sindaco del Comune ove è situato il luogo della sepoltura richiesta. Il parere si riferisce ai meriti del defunto e deve dettagliatamente esporre i motivi per cui si appoggia la

richiesta oppure, se del caso, i motivi per cui si ritiene di respingerla e non deve limitarsi ad una semplice ed evasiva formula di “parere favorevole”;

- 3) Parere motivato e dettagliato del Prefetto sul merito dell’istanza;
- 4) Nulla osta della competente Autorità Ecclesiastica (curia vescovile), con particolare riferimento all’art.1242 del codice di diritto canonico, qualora la tomba sia luogo di culto;
- 5) Biografia dell’estinto, corredata da ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie);
- 6) Nulla osta dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto;
- 7) Marca da bollo di valore vigente;
- 8) Documentazione relativa alla costruzione della tomba:
 - A. Parere dell’A. Ulss competente sull’idoneità igienico - sanitaria della tomba (o nicchia) e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
 - B. Destinazione di piano regolatore della zona interessata, nonché permesso di costruire;
 - C. Qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi ad edifici monumentali, dovrà essere trasmesso anche il parere degli Enti Competenti (Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, Commissione di Salvaguardia per Venezia ecc.), diversamente va prodotta la certificazione che l’edificio non è soggetto a vincoli tra cui quelli del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Inoltre:

Se trattasi di loculo di normali dimensioni:

D. 1) Planimetria in scala 1:100 dell’edificio destinato ad accogliere la tomba, con l’indicazione dell’ubicazione della stessa;

2) Particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);

3) Relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni: lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi, tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15, sempre intonacati nella parte esterna. E’ permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm.3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm.70. Dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

Se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali :

E. Rilievo in scala 1:50 (planimetria dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario e pianta e sezione della nicchia).

Indicazioni di carattere Generale:

- Il parere del sindaco dovrà essere circostanziato e motivato.
- Il nulla osta del vescovo riguarda il divieto previsto dall'articolo 1242 del codice di diritto canonico di seppellire cadaveri nelle chiese ad eccezione del Romano Pontefice oppure nelle proprie chiese i Cardinali o Vescovi diocesani anche emeriti.